



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della giunta Regionale*

**Disegno di Legge N. 140 del 21/07/2016**

**Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2016 della Regione Puglia.**



## REGIONE PUGLIA

### ASSESSORATO AL BILANCIO

#### **Relazione alla “Legge di Assestamento e variazione al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia”.**

Con legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 sono state approvate le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018 (legge di stabilità regionale 2016).

Con legge regionale 15 febbraio 2016, n. 2 è stato approvato il bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018.

L’avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge di approvazione del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2015, parificato dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Regione Puglia nel corso dell’adunanza del 12 luglio u.s., comporta l’obbligo di procedere alla predisposizione del previsto disegno di legge di Assestamento del bilancio di previsione 2016 ai sensi ed in applicazione dell’art. 50 del decreto legislativo n. 118/2011.

L’assestamento non è da considerare solamente come mero fatto tecnico di aggiornamento dei dati derivanti dalle chiusure dell’esercizio precedente, ma rappresenta anche un momento di valutazione complessiva delle dinamiche delle risorse e delle spese intervenute nella prima parte dell’anno e di rinnovata attenzione alla gestione del bilancio mediante la quale vengono perseguiti gli obiettivi di governo prefissati. Attraverso l’assestamento, quindi, debbono essere operate quelle rettifiche e quelle integrazioni alle previsioni delle entrate e delle spese, con riferimento sia alla competenza sia alla cassa, necessarie al fine di aderire alle esigenze emerse nel corso della gestione, aggiornando i profili finanziari delle politiche da perseguire, in coerenza con i mutamenti del quadro delle risorse disponibili.

Le previsioni delle entrate, con riferimento sia alla competenza sia alla cassa, sono state aggiornate in relazione all’andamento degli accertamenti e



delle riscossioni e all'evoluzione delle grandezze economiche rilevanti ai fini della quantificazione delle entrate regionali.

Come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, in sede di assestamento di bilancio si è provveduto a verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione. L'analisi è stata effettuata al medesimo livello di dettaglio adottato in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Le disposizioni contenute nella presente legge di assestamento e variazione sono quindi riferite:

- a) alla presa d'atto dell'ammontare dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità risultanti alla chiusura del precedente esercizio 2015;
- b) alla presa d'atto dell'aggiornamento del risultato di amministrazione risultante all'inizio del corrente esercizio 2016 nel relativo bilancio di previsione;
- c) all'aggiornamento, ancora, dell'ammontare della giacenza di cassa risultante all'inizio dell'esercizio in corso;
- d) alle variazioni degli stanziamenti delle missioni, programmi e titoli per la spesa e titoli, tipologia e categoria per l'entrata ritenute necessarie in relazione alle operazioni di assestamento di cui ai precedenti punti, nonché a quelle ulteriori in riduzione ed in aumento ritenute indispensabili in relazione all'andamento gestionale complessivo sia per l'entrata che per la spesa.

Per quanto attiene alle operazioni di assestamento di cui alla lettera sub b) va rilevato come il disavanzo di amministrazione esposto è pari a euro 444.193.318,39. Concorre a tale risultato l'accantonamento di euro 506.337.113,041 relativo al fondo anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 35/2013 che, però, per effetto dell'articolo 1, commi 698 e seguenti, della legge n. 208/2015 segue specifiche modalità di ripiano. Ne risulta pertanto un risultato di amministrazione disponibile pari ad euro 62.143.794,62.

La predetta disponibilità, unitamente ad una serie di variazioni in aumento ed in diminuzione sia dell'entrata che della spesa, sono rientrate, ovviamente, nella complessiva manovra di variazione al bilancio annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 di cui al provvedimento in esame.



Con il disegno di legge si provvede quindi ad introdurre alcune rimodulazioni e modifiche negli stanziamenti sia di entrata che di spesa e ciò in relazione a talune stringenti e non derogabili esigenze finanziarie ritenute indispensabili ed emerse nel corso della corrente gestione.

In particolare sono previsti interventi nel campo delle attività culturali e di promozione del turismo, nel campo della bonifica e delle attività irrigue e forestali ed in materia di trasporto pubblico locale e regionale. Sono rafforzati finanziariamente anche gli strumenti di flessibilità e di garanzia del bilancio regionale (fondi di riserva e fondo nuove leggi). Si provvede altresì, anche secondo le indicazioni della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, ad utilizzare i risparmi di spesa conseguenti al riacquisto del prestito obbligazionario regionale ed alla connessa chiusura del derivato ed alla eliminazione del cd. "opzione digitale" per complessivi euro 7.646.215,99 per l'estinzione parziale non onerosa del mutuo accesso presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il riacquisto del prestito obbligazionario medesimo. Nell'ambito del presente disegno di legge (art. 7) vengono operate inoltre alcune rettifiche di carattere formale alla legge regionale 15 febbraio 2016, n. 2 per le quali la Regione Puglia aveva assunto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari regionali, in un'ottica di leale collaborazione, specifico impegno in tal senso.



Al fine di una analitica esposizione delle variazioni introdotte con il presente disegno di legge sono stati predisposti appositi tabulati, parte integrante del disegno di legge stesso. In particolare la tabella delle variazioni di competenza evidenzia le modifiche introdotte sulle varie missioni, programmi e titoli di spesa che titoli, tipologia e categoria di entrata.

Con riferimento alle norme inserite nel capo II del disegno di legge allegate alla presente relazione sono riportate le relative relazioni illustrate delle strutture di riferimento.

L'allegato disegno di legge si compone di 2 capi e complessivi 16 articoli.



L'ASSESSORE AL BILANCIO  
- Avv. Raffaele Piemontese -





**ARTICOLO AVENTE AD OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLE  
PROVINCE E DI PROMOZIONE DEL MERITO E DELLE POLITICHE DI  
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE REGIONALE APICALE NELL'AMBITO DEL  
COMPARTO NON DIRIGENZIALE**

*Art. 2*


**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

In merito al 1<sup>o</sup> comma, si evidenzia che a seguito della sottoscrizione dei contratti di lavoro dei dipendenti delle Province in sovrannumero, trasferiti a seguito delle procedure di mobilità, in esecuzione delle LL.RR. n. 37 del 28/12/2015 e n. 9 del 27/05/2016, è necessario attuare, con provvedimento della Giunta regionale, la revisione della dotazione organica dell'Ente anche per poter istituire posti di lavoro a tempo parziale al fine di procedere all'inquadramento definitivo di detto personale.

Relativamente al 2<sup>o</sup> comma, si evidenzia che, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.M. Funzione Pubblica del 14/09/2015, i dipendenti in sovrannumero, trasferiti in esito alle procedure di mobilità, mantengono la posizione giuridica ed economica con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio. Al solo fine di determinare l'ammontare delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, le corrispondenti risorse destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché le progressioni economiche orizzontali, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generici fondi delle risorse decentrate della Regione Puglia.

Detti compensi rimangono rideterminati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del nuovo Contratto Decentrato Integrativo sottoscritto dopo il primo C.C.N.L. stipulato dopo l'entrata in vigore della legge di assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'anno 2016.

Per quanto attiene il 3<sup>o</sup> comma, si precisa che l'art. 28 della L.R. n. 7 del 21/05/2002 ha disposto la realizzazione dell'esodo incentivato del personale, comportando la soppressione di posti in dotazione organica, anche dirigenziale.





La diminuzione delle posizioni dirigenziali ha determinato, tra l'altro, la necessità di costituire l'area delle Posizioni Organizzative, come già prevista e disciplinata dal C.C.N.L. del 31/03/1999 del personale delle categorie.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1427 del 04/10/2005, ha dato attuazione alle norme contrattuali, istituendo complessive n. 467 Posizioni Organizzative con diversa graduazione di retribuzione di posizione e fissando la decorrenza del conferimento degli incarichi dal 01/12/2005.

Per il finanziamento delle Posizioni Organizzative, a valere per l'anno 2005, è stata stanziata la somma di € 500.000,00 in sede di approvazione della Legge di variazione al Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2005 (L.R. 12/08/2005, n. 12).

Successivamente, con la L.R. n. 19 del 30/12/2005 di approvazione del Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2006, è stato previsto l'ulteriore stanziamento di € 7.000.000,00, anch'esso destinato al finanziamento dell'Area delle Posizioni Organizzative. Per effetto delle predette leggi di bilancio, si è determinata una disponibilità complessiva per l'importo di € 7.500.000,00 e tale stanziamento è stato confermato nei bilanci degli esercizi successivi.

Occorre considerare che, in passato, la quantificazione annuale del fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività non risulta essere mai stata formalizzata dall'Amministrazione regionale con provvedimenti di costituzione dei relativi fondi, dai quali fosse possibile desumere le procedure di calcolo. A decorrere dal 2012, il dirigente pro-tempore del Servizio Personale e Organizzazione ha adottato i provvedimenti di costituzione annuale dei fondi per gli anni 2008 – 2013 mentre gli stessi non risultano a tutt'oggi costituiti per gli anni 2014, 2015 e 2016.

A seguito dell'adozione di tali atti, si rese necessario richiedere alla Ragioneria Territoriale dello Stato la riattivazione del Conto Annuale del Personale per gli anni di riferimento, al fine di procedere alla compilazione delle tabelle riguardanti i dati sulla composizione dei fondi delle risorse per la contrattazione decentrata integrativa.

Da verifiche effettuate, la Ragioneria Territoriale dello Stato segnalò delle anomalie, le quali hanno determinato la necessità di attivare un primo momento di revisione della determinazione e quantificazione di detti fondi.

Successivamente, in virtù anche di sopravvenute normative in materia di trattamento accessorio nel pubblico impiego, tra cui le disposizioni ex art. 4 del D.L. n. 16/2014, con determinazione dirigenziale n. 348 del 27/05/2015, il dirigente pro-tempore del Servizio Personale e Organizzazione ha disposto la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti di costituzione dei fondi per il salario accessorio riferiti agli anni dal 2008 al 2013, motivata dall'attivazione di una procedura di verifica circa la corretta consistenza degli stessi.

Nel mese di dicembre 2015 la titolarità dell'incarico di dirigente della Sezione Personale e Organizzazione è passata ad altro dirigente il quale, preso atto delle criticità emerse ed ulteriormente aggravate dalla sospensione della costituzione dei





fondi del salario accessorio, ha prontamente attivato la procedura di riesame degli stessi.

Di detto riesame sono state informate le Organizzazioni sindacali nell'incontro del 3 marzo 2016 e ribadite dall'Assessore al Personale con comunicazione del maggio 2016.

Dette attività di ricognizione sono in corso di svolgimento. Con la norma proposta, in relazione al finanziamento delle politiche di valorizzazione del personale regionale del comparto non dirigenziale conseguenti alla soppressione dei posti nella dotazione organica anche dirigenziale per effetto del processo riorganizzativo di cui all'articolo 28 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 e del connesso contenimento dei costi dotazionali della struttura regionale ed alle misure di razionalizzazione organizzativa disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 febbraio 2008, n. 161 e decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443, viene precisato che l'importo di euro 7,5 milioni stanziato a decorrere dall'anno 2006 nell'ambito del capitolo di spesa 3023 rimane vincolato a tale destinazione e che tali risorse afferiscono alla parte stabile del fondo per la contrattazione decentrata integrativa del comparto non dirigenziale.

Trattasi, pertanto, di disposizione di carattere ricognitorio e che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri, con invarianza di spesa.

Il Dirigente della Sezione Personale della G.R.

*Dott. Nicola Paladino*

Il Direttore del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione

*Dott. Angelosante Albanese*

Il Vice Presidente della Giunta regionale

*Dott. Antonio Nunziante*





## REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO Finanziarie e Strumentali,  
Personale e Organizzazione  
SEZIONE Personale e Organizzazione

### VERBALE 3 marzo 2016 con le OO.SS. personale del comparto "Recupero somme erogate a personale di cat."D" a titolo di indennità di disagio"

Il giorno 03 marzo 2016, alle ore 9.30, previa formale convocazione del 22 febbraio c.a., presso la sede del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, via Celso Ulpiani, 10 – Bari, su richiesta delle OO.SS. del comparto, si tiene l'incontro che ha come argomento all'ordine del giorno, il recupero delle somme indebitamente erogate al personale di cat. "D", a titolo di indennità di disagio riconoscibile, ai sensi del Contratto collettivo nazionale, al solo personale di cat. "A" – "B" – "C",

Sono presenti per l'Amministrazione:

l'Assessore al Personale e Organizzazione, dott. Antonio Nunziante;  
il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, dott. Nicola Paladino;  
la funzionaria A.P. "Contrattazione e Relazioni sindacali" dott.ssa Valeria Salvemini  
Per le Organizzazioni sindacali:  
CGIL FP: Patrizia Tomaselli e Giovanni Denitto;  
CISL FP: Susanna Armenio, Luigi Solido e Pietro Caprioli;  
UIL FPL: Roberto Merico e Lorenzo Mazzini;  
CSA: Carlo Cirasola  
RSU: Maria Galasso.

Preliminariamente l'Assessore nell'introdurre la discussione, sottolinea che, ai sensi delle prescrizioni contrattuali, l'indebito deve essere comunque recuperato, pur se l'amministrazione si è resa disponibile a convocare l'incontro richiesto per uno scambio di vedute.

Dichiara la volontà di voler giungere alla soluzione della problematica senza trascurare alcun aspetto, anche attraverso il contributo della parte sindacale.  
Invita, pertanto, i presenti ad esprimere le proprie valutazioni in merito.

Preso atto della convergenza delle dichiarazioni sindacali, si riassume unitariamente la posizione:

i dirigenti sindacali e la RSU, nell'apprezzare la disponibilità dell'amministrazione che ha accolto la richiesta di convocare l'incontro, auspicano, attraverso uno sforzo comune, di giungere ad una soluzione che penalizzi il meno possibile i dipendenti coinvolti.

Per questo, pur consapevoli che, ai sensi della normativa contrattuale, non è possibile riconoscere l'indennità di disagio a personale di cat."D", considerando che, a loro avviso, non vi è l'urgenza immediata di operare il prelievo, reiterano l'invito





**a sospendere il recupero delle somme sino al raggiungimento, in tempi brevi, di una intesa tra le parti;**

Manifestano la opportunità di un momento di riflessione per valutare un possibile intervento sul CID vigente, attraverso la revisione dei diversi istituti contrattuali, ovvero attraverso una verifica della correttezza della destinazione delle indennità riconosciute al personale.

il dottor Paladino invita le OO.SS. a proporre soluzioni più concrete e attuabili in termini di legge, da valutare in un prossimo incontro da tenere a breve, in considerazione della fase di sospensione in atto.

Prima di concludere la riunione i dirigenti sindacali chiedono di acquisire informazioni sul **fondo anno 2015** per il salario accessorio del personale del comparto, nonché sul **Regolamento per l'esodo anno 2016**.

Riguardo al fondo del personale del comparto il dott. Paladino ribadisce che è in atto una verifica in merito alla esatta consistenza del salario accessorio del personale regionale, sia nella parte costitutiva che nella parte inherente la destinazione e gli utilizzi del fondo medesimo.

La verifica è iniziata a seguito della sospensione dell'efficacia delle determinazioni di costituzione dei fondi per il salario accessorio del personale del comparto, avvenuta con atto del dirigente pro tempore del Servizio Personale e Organizzazione, n. 348 del 27/05/2015 e interessa non solo l'anno 2015 ma anche gli anni pregressi.

Ne deriva che la definizione della problematica richiederà un tempo non inferiore a tre mesi.


In ordine al Regolamento per l'esodo anno 2016, l'Assessore precisa che sul Bilancio regionale del corrente anno è stanziato un fondo complessivo pari a € 2.000.000,00= di cui € 500.000,00= sono destinati all'esodo dei dirigenti, mentre € 1.500.000,00= a vantaggio del personale del comparto.

Si tratta di un fondo esiguo, prosegue, che tradotto in numeri consentirebbe l'esodo di n. 5 dirigenti e n. 34 dipendenti del personale del comparto.

Alla richiesta delle OO.SS. di fare una previsione triennale (anni 2016 - 2018), anche in considerazione del fatto che il ricambio generazionale possa essere considerato dall'ente una priorità strategica, l'Assessore evidenzia che in mancanza di uno stanziamento certo, non è possibile fare alcuna previsione, tuttavia, considerata l'insistenza sindacale, accoglie la richiesta di fornire, senza impegno, il solo dato numerico della proiezione per gli anni 2017 e 2018.

La riunione si conclude alle ore 11.00.

Il Funzionario redigente  
(dott. Valeria Salvemini)





**APPUNTO PER PRESIDENTE CIRCA NOTA DEI SINDACATI**

Nel merito delle tematiche poste dalle Segreterie Regionali Puglia CGIL FP, CISL FP, UIL CPL, si comunica quanto di seguito, rispettando l'ordine dei punti riportati:

**1) FONDO 2015**

il rinvio del confronto sulle tematiche di contrattazione decentrata, come già comunicato con precedente nota di questa Sezione, è scaturito dalla necessità di procedere ad una verifica del **fondo per il salario accessorio del personale del comparto**.

Al riguardo si precisa che con atto del dirigente pro tempore del Servizio Personale e Organizzazione, n. 348 del 27/05/2015, è stata sospesa l'efficacia delle determinazioni di costituzione dei fondi per il salario accessorio del personale del comparto.

La predetta iniziativa è scaturita dalla necessità di un attento controllo circa l'esatta consistenza del salario accessorio del personale della regione Puglia sia nella parte costitutiva che nella parte inherente la destinazione e gli utilizzi del fondo medesimo.

La verifica ovviamente non poteva limitarsi all'anno 2015, ma ha interessato anche gli anni pregressi.

Si evidenzia, inoltre, che nell'incontro tenutosi in data 03/03/2016 con le Organizzazioni sindacali del comparto e con la RSU, l'amministrazione ha precisato che la predetta verifica richiedeva un tempo non inferiore ai tre mesi.

Tutto quanto innanzi rappresentato, è da considerarsi presupposto indispensabile per far sì che gli incontri finalizzati alla destinazione delle risorse decentrate, che si terranno a partire dalla seconda metà del mese di giugno p.v., si possano basare su elementi certi.

**2) RECUPERO INDENNITA' DI DISAGIO**

relativamente al **recupero delle somme non spettanti, erogate a titolo di indennità di disagio al personale appartenente alla cat."D"**, assodato che trattasi di un adempimento necessario, l'amministrazione, salvo eventuali provvedimenti in merito, procederà al recupero, così come già comunicato con precedenti note, anche valutando di concordare con i dipendenti coinvolti le modalità da porre in essere, al fine di penalizzarli il meno possibile.





**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E  
STRUMENTALI, PERSONALE E  
ORGANIZZAZIONE  
SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

Al riguardo si precisa che in data 03/03/2016 è iniziato il confronto per cercare soluzioni quanto più condivise.

Nella circostanza i Sindacati proposero di sospendere il recupero delle somme sino al raggiungimento in tempi brevi di una intesa tra le parti, da attuare a seguito dell'invio di proposte risolutive, concrete ed attuabili in termini di legge da esaminare in un incontro successivo con l'amministrazione.

Ad oggi non sono pervenute proposte sindacali nei termini indicati.

**Omissis...**

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

---

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  
SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**





**Relazione su articolo Assestamento di Bilancio**

**Art. 9**

**Estinzione anticipata parziale del mutuo contratto con il Ministero  
dell'Economia e delle Finanze nel 2015**

Con la norma in questione si provvede a ridurre di un importo pari ad € 7.646.215,99 il valore nominale di € 397.676.776,00 del mutuo contratto con il MEF nel 2015.

Infatti, a seguito della conclusione dell'operazione di riacquisto dei titoli obbligazionari ex art. 45 DL 66/2014 e della chiusura del contratto derivato per 810 milioni di euro con estinzione totale della clausola digitale, le risorse vincolate a copertura dei rischi di tasso del contratto derivato e quelle eccedenti le esigenze di finanziamento dell'operazione di buyback, trovano una coerente utilizzazione a riduzione del debito contratto, come previsto dai principi contabili e dalle indicazioni della Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per la Puglia.

**Il Dirigente del Servizio Debito  
e Rendicontazione**

**Dr.ssa Luisa Bavarro**

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

**Angelo Sante ALBANESE**

**Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria**

**Dr. Ciro Giuseppe Imperio**

**ASSESSORE REGIONALE  
AL BILANCIO E AFFARI GENERALI  
avv Raffaele PIEMONTESE**





*ART. 10*

**Relazione su articolo "Disposizioni in materia di servizi di connettività e sicurezza informatica"**

La norma proposta mira ad assicurare la continuità del supporto alle attività di sviluppo, gestione, ed implementazione dei servizi di connettività e sicurezza informatica per le strutture della Regione Puglia. I servizi di connettività comprendono: il traffico dati tra le sedi e verso l'esterno degli uffici regionali; la telefonia fissa (ormai su sistema V.O.I.P. a partire dal marzo 2013); la gestione di tutte le infrastrutture ed apparecchiature necessarie per assicurare tale traffico dati; la posta elettronica e gli altri servizi che viaggiano su rete (videoconferenza, gestione accessi, ecc.); da ultimo i servizi che garantiscono il corretto funzionamento della rete, come la sicurezza perimetrale delle reti interne. La fornitura di questi stessi servizi è garantita alla Regione Puglia da fornitori qualificatisi all'interno di uno specifico Accordo Quadro "RUPAR".

A supporto di tali servizi è stata sviluppata una infrastruttura di assistenza tecnica da remoto garantita dalla società in house Innovapuglia s.p.a.. Tali interventi di supporto vengono in parte programmati in modo ordinario in parte richiesti attraverso le segnalazioni su caselle di posta elettronica dedicata e registrano centinaia di segnalazioni al mese. Solo l'ultimo tratto di intervento, quello diretto sulle postazioni di lavoro, rimane appannaggio dei fornitori già selezionati dalla Sezione Provveditorato – Economato sui rispettivi lotti provinciali; fornitori che peraltro agiscono e continueranno ad agire a valle della classificazione degli interventi necessari operata dal servizio di supporto prima menzionato.

Allo stesso modo, gli interventi di carattere specialistico (es. controllo accessi; videoconferenza; telefonia; ecc.) continueranno ad essere effettuati dai rispettivi fornitori a valle della classificazione ancora una volta effettuata dal servizio di supporto in parola.

A chiusura della prima fase di sviluppo di detto servizio di assistenza tecnica, occorre ora gestire in forma ordinaria e continuativa il supporto in argomento.

Il servizio di sicurezza perimetrale delle reti interne è stato fino ad oggi gestito in forma ordinaria, ma in modo separato dall'assistenza tecnica; si ritiene che per una più completa gestione dei servizi di assistenza si debba implementare la sicurezza informatica con i servizi di connettività,





richiedendo inoltre un aumento del livello di sicurezza e di conseguenza del costo destinato a tale servizio.

Pertanto è stato necessario individuare le caratteristiche tecniche dei profili necessari alla svolgimento dell'attività di supporto e la quantificazione della spesa attingendo alle indicazioni tecnico-finanziarie del più recente accordo quadro RUPAR sottoscritto. L'individuazione dei profili necessari è stata effettuata sulla base della attuale fase evolutiva del sistema che necessita dell'apporto di figure dedicate, a tempo pieno, alla operatività da remoto e occasionalmente sul posto e consta di due team leader - servizi di supporto al trasporto e di supporto alla comunicazione evoluta - e due specialisti relativi.

La norma (articolo unico), così come formulata, prevede la dotazione finanziaria su missione, programma e titolo coerenti, delle somme occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dall'attivazione della fase di gestione ordinaria del servizio in parola mediante l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa gestito dalla Sezione Provveditorato Economato cui venga assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 300.000 e per gli esercizi a venire di euro 700.000 ciascuno. La previsione di tale importo deriva dalla quantificazione effettuata su accordo quadro RUPAR, utilizzando come riferimento i valori offerti dai fornitori qualificatisi.

AP "Eco-risparmio energetico, impianti e reti"  
ing. Antonio Mercurio

La dirigente del Servizio  
Avv. Gianna Elisa Berlingeri

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
Angelosante ALBANESE

ASSESSORE REGIONALE  
AL BILANCIO E AFFARI GENERALI  
avr Raffaele PIEMONTESE



# ART. 11

## RELAZIONE PROPOSTA DI ARTICOLO DI LEGGE "Attuazione del comma 5 dell'articolo 16 della Legge Regionale 15 febbraio 2016, n. 1"

Il comma 3 dell'art. 4 della LR 18/2002, come modificato dalla Legge Regionale n. 35 del 14 dicembre 2015 "Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia" prevede che:

*"3. La Giunta regionale, a decorrere dal 2016, provvede annualmente a definire le modalità di ripartizione del Fondo regionale trasporti con propria deliberazione, dopo avere acquisito il parere della commissione consiliare competente, su proposta dell'Assessore alle infrastrutture e mobilità e di concerto con l'Assessore al bilancio, tenendo conto delle previsioni dell'articolo 16-bis del d.l. 95/2012, come inserito in sede di conversione dalla l. 135/2012, e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 301, della l. 228/2012 e del DPCM 11 marzo 2013."*

La Legge Regionale n. 1 del 15 febbraio 2016 "Interventi in materia di trasporto pubblico locale e regionale e modifiche all'articolo 12 della legge regionale 14 dicembre 2015, n. 35" ha previsto al comma 5 dell'articolo 16. "con separato provvedimento normativo si provvederà all'attuazione delle previsioni dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 (Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario) relative al recupero della quota di riparto subordinata al raggiungimento degli obiettivi."

Il citato DPCM 11 marzo 2013, prevede al'art. 2 le modalità di ripartizione del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario, prevedendo un acconto del 60% a titolo di anticipazione ed il residuo del 40% al netto delle eventuali riduzioni conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi ex art. 16 bis del D.L. 95/2912. Lo stesso articolo prevede che "con le medesime modalità le regioni provvedono ai corrispondenti trasferimenti agli enti locali".

In data 3 febbraio 2016 è stato pubblicato il DPCM del 7 dicembre 2015 "Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, relativo ai criteri di riparto del fondo nazionale per il trasporto pubblico locale". Tale decreto prevede quanto segue:


*"1. All'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: «Le decurtazioni delle risorse finanziarie, accertate a seguito della verifica di cui ai commi precedenti, sono applicate all'anticipazione, prevista dall'art. 16 -bis , comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come integrato e modificato dall'art. 1 comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relativa all'anno successivo a quello in cui è effettuata la citata verifica».*

*2. Le modifiche di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riferimento alle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, ripartite nell'anno 2015."*

In applicazione del suddetto decreto, la sanzione di € 23.898.809,45 erogata alla Regione Puglia a seguito della verifica del mancato raggiungimento degli obiettivi ex art. 16 bis, comma 6 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 per l'anno 2015, è stata applicata a valere sui trasferimenti delle somme del fondo nazionale trasporti spettanti a questa regione per l'anno 2016..

Con deliberazione n. 604 del 3.5.2016, in applicazione della citata legge regionale 35/2015 si è provveduto ad effettuare la ripartizione del fondo regionale trasporti, subordinando altresì il prelievo dei fondi dai capitoli di spesa 552100, 552130, 552125, 552115 e 552120 del bilancio autonomo per l'esercizio finanziario 2016, all'emanazione da parte del consiglio regionale del provvedimento previsto al comma 5, dell'art. 16 della legge regionale n.1/2016.

Al fine di garantire la prosecuzione dell'erogazione dei servizi pubblici, regionali e locali, automobilistici, tranviari, filoviari, lacuali, ferroviari, marittimi e aerei, nell'alveo dei vigenti contratti di servizio, contribuendo, altresì, al mantenimento dell'equilibrio dei bilanci degli enti locali, si propone il seguente articolo di legge.

  
I. ASSESSORE  
Giovanni Giannini





**21 luglio 2016**

**AOO\_146 /21/07/2016/0002585**  
PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo  
posta elettronica ai sensi  
dell'art. 47 del D. Lgs n. 82/2005

**Al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e  
Strumentali, Personale e Organizzazione**  
**Al Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria**

**LORO SEDI**

**Oggetto: DDL Assestamento al Bilancio regionale 2016. Relazione su articolo "Disposizioni in materia di assegni di cura".**

Si rende necessario proporre l'approvazione del seguente articolo :

**"Art. 12 (Disposizioni in materia di assegni di cura)**

- 1. La Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale disciplina il nuovo assegno di cura regionale per la non autosufficienza, inclusi i pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica e patologie assimilabili per quadro clinico e fabbisogno assistenziale, in attuazione degli indirizzi per l'utilizzo del Fondo Nazionale non Autosufficienza.*
- 2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce anche la copertura finanziaria annualmente dedicata all'assegno di cura per i gravissimi non autosufficienti, a valere sulle risorse del Fondo Nazionale Non Autosufficienza di cui alla Missione 12, Programma 03, Titolo 01, Macro-aggregato 04 (capitolo n. 785060) e sul Fondo Regionale Non Autosufficienza di cui alla Missione 12, Programma 03, Titolo 01, Macro-aggregato 04 (Cap. 785000), e comunque nei limiti dei relativi stanziamenti annuali.*
- 3. E' abrogato l'articolo 20 della legge regionale n. 45/2013."*

Si provvede di seguito a illustrarne le motivazioni.

L'art. 20 della l.r. n. 45/2013 attualmente in vigore introduce disposizioni in materia di assistenza alle persone affette da SLA, per incrementare gli assegni di cura riservati a questi pazienti negli importi erogati, rispetto agli importi già riconosciuti dal 2008. Detto articolo, in particolare, dispone quanto segue:

*"1. Il contributo economico destinato a coprire i costi del lavoro di cura (familiari o privato) svolto a domicilio della persona affetta da SLA, nella fase avanzata, e variabile in funzione del livello di complessità assistenziale, previsto nel programma attuativo per la realizzazione del Progetto "Quality-Care SLA Puglia 2011", è come di seguito*

[www.regionepuglia.it](http://www.regionepuglia.it)





*rideterminato:*

- a. 1 fascia euro 500;*
- b. 2 fascia euro 1.000;*
- c. 3 fascia euro 1.100.*

*2. I maggiori oneri derivanti dalla rideterminazione di cui al comma 1, pari a 300 mila euro per anno, trovano copertura nell'ambito dello stanziamento previsto sul capitolo n. 785000 della UPB 05.02.01. "*

In pratica il vigente art. 20 stabiliva, nell'ambito della concessione di un contributo economico destinato alla copertura dei costi del lavoro di cura domiciliare esclusivamente in favore dei pazienti affetti da SLA - Sclerosi Laterale Amiotrofica, una graduazione di importo in funzione del livello di complessità assistenziale, riservando gli importi indicati esclusivamente alla platea dei circa 450 pazienti affetti in Puglia da patologia SLA, estesa con il supporto scientifico del Coordinamento Regionale Malattie Rare anche alla SMA e ad altre patologie fine (famiglia delle patologie neurodegenerative cd. "del motoneurone"). Nulla prescrive la norma per tutti gli altri gravi non autosufficienti, molti dei quali nelle medesime condizioni di fabbisogno assistenziale di quelle rilevate per i pazienti SLA in uno stadio avanzato, tanto che con DGR n. 2530/2013 l'assegno di cura destinato agli altri gravi non autosufficienti era dimensionato per circa 2000 persone a 600,00 euro mensili per 24 mesi.

L'Assessorato al Welfare è attualmente impegnato nel percorso finalizzato all'attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1713 del 3/05/2016, che confermando il pronunciamento del TAR Bari n. 917 del 19 marzo 2015, ha riconosciuto ai pazienti gravissimi non autosufficienti e beneficiari del relativo contributo, un trattamento economico pari a quello accordato ai pazienti affetti da Sla/Sma (e le altre 5 patologie affini come elencate nella Determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e integrazione Sociosanitaria n. 004 del 31 gennaio 2014), a parità di un punteggio di Barthel oltre i 90 punti. Sostanzialmente l'effetto della Sentenza, in presenza dell'art. 20 della l.r.n. 45/2013 imporrebbe alla Regione di portare tutti gli altri Assegni di cura fin qui erogati a tutti gli altri non autosufficienti, e pari a 600 euro mensili, fino all'importo di 1100 euro per tutti i gravissimi, con un maggiore esborso finanziario che non troverebbe copertura finanziaria a valere sulla disponibilità media annua del Fondo Nazionale non Autosufficienza e del Fondo Regionale Non Autosufficienza, che peraltro non è possibile destinare unicamente al pagamento di contributi economici, dovendo anche assicurare il finanziamento dei servizi (servizi domiciliari a valenza sociosanitaria, trasporto, centri diurni socio riabilitativi, ricoveri di sollievo nelle strutture residenziali).

E quindi, al fine di consentire che la Regione Puglia possa disciplinare ex novo la misura di sostegno economico per la cura delle persone gravemente non autosufficienti, dati i [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)






vincoli finanziari e dato l'obbligo di assicurare un comportamento omogeneo nei confronti di tutti coloro che si trovano nella medesima condizione di fabbisogno assistenziale, senza discriminazione motivata dalla presenza di diverse patologie, è necessario in primis rimuovere dall'ordinamento legislativo regionale l'art. 20, rendendo consigliabile che l'intera materia, in analogia con quanto realizzato nelle altre Regioni italiane, venga regolato con provvedimenti di Giunta Regionale, anche perché, in assenza di un livello essenziale di prestazione, l'utilizzo dei fondi per la non autosufficienza è disciplinata annualmente con Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e del Ministero della Salute, non di rado modificando di anno in anno il quadro delle regole.

La sentenza del Consiglio di Stato ha fatto emergere, pertanto, l'obbligo inderogabile a carico della Regione Puglia di rimuovere primariamente il vincolo normativo che sancisce un trattamento differenziato *in melius* in favore dei pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica, nella prospettiva della individuazione di un importo unitario da erogarsi a titolo di "Assegno di Cura", da determinarsi nei limiti della disponibilità finanziaria e dei vincoli economici cui è sottoposta l'Amministrazione regionale, nonché soprattutto una volta individuata la platea dei relativi beneficiari che, in ossequio a quanto statuito dal Giudice Amministrativo, usufruiranno del medesimo riconoscimento monetario.

Il nuovo articolo proposto non comporta incremento di spesa, anzi interviene proprio per evitare che ricadano sulla Amministrazione regionale obbligazioni non coperte dalla necessaria disponibilità finanziaria, per effetto della mera estensione dell'art. 20 l.r. n. 45/2013 a una platea assai più ampia di beneficiari in analogia con i pazienti affetti da SLA.

Il Dirigente della Sezione  
Dott.ssa Anna Maria Candela





ART. 3

Relazione su articolo "Disposizioni in materia delle soppresse Comunità Montane".

La norma proposta mira a risolvere le ben note problematiche connesse alle soppresse Comunità Montane, in fase di liquidazione, con particolare riguardo alla successione della Regione Puglia nelle pendenze debitorie dei disciolti enti, ove siano emerse difficoltà finanziarie e di bilancio.

L'adozione della norma proposta permetterebbe di evitare ulteriori aggravi di spesa connessi alle spese di giudizio, nonché agli interessi e accessori di legge per il ritardato pagamento, derivanti anche in caso di attivazione della procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio, oltre a contribuire a un accelerazione della procedura di estinzione delle Comunità, anche mediante il pagamento dei mutui non assistiti dal rimborso della competente Amministrazione centrale.

La norma prevede l'erogazione, a seguito di apposita documentata richiesta da parte del Commissario Liquidatore, alle Comunità Montane in difficoltà finanziaria delle somme occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dai debiti contratti dalle stesse e riconosciuti certi, liquidi ed esigibili dal Commissario Liquidatore unico con appositi decreti commissariali (co.1). In particolare, la norma specifica che ai fini dell'estinzione dei debiti di fornitura, ivi compresi quelli per prestazioni professionali, il Commissario Liquidatore Unico delle Comunità Montane è autorizzato a definire accordi transattivi con i creditori delle Comunità medesime nel rispetto dei seguenti criteri: a) ammissibilità a transazione solo per i crediti per i quali sia stata preventivamente verificata la regolarità amministrativa e contabile; b) rinuncia totale di qualsiasi tipo di interessi, ivi compresi gli eventuali interessi di mora e/o interessi legali maturati e maturandi, nonché ad ogni eventuale onere o spesa accessoria; c) rinuncia ad eventuali procedimenti giurisdizionali in itinere, ivi comprese le spese legali ed accessorie, nonché la rinuncia a dare impulso a qualsivoglia procedura legale in relazione ai crediti oggetto dell'accordo; d) riconoscimento di uno sconto sul valore facciale del credito nella misura non inferiore al 20% del valore di fattura oggetto della transazione. Gli accordi transattivi dovranno essere perfezionati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale. L'articolo rimette al Commissario Liquidatore unico delle Comunità Montane, nell'ambito delle attività di liquidazione delle soppresse Comunità, l'assunzione degli atti di gestione a valere sulle suddette risorse e il pagamento delle somme ai creditori degli Enti montani (co. 2).

Per le finalità innanzi indicate, è prevista l'assegnazione di euro 1 milione per l'e.f. 2016 e pluriennale 2016-2018 (co. 3).


[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Enti Locali

Via Celso Ulpiani, n. 10 - 70125 Bari Tel: 080.540.3386

mail: i.diterlizzi@regione.puglia.it pec: entilocali@pec.rupar.puglia.it





I successivi commi, nelle more della dichiarazione di estinzione di ciascuna Comunità Montana e avvalendosi delle competenze attribuite dalla L.r. n. 8/1973, rimettono la procedura di recupero dei crediti di tutte le Comunità Montane accertati dal Commissario straordinario, alla Sezione Contenzioso amministrativo, ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 639/1910. Per tali finalità, è previsto che entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Commissario liquidatore unico trasmetta alla Sezione regionale competente in materia di contenzioso amministrativo l'inventario dei crediti accertati (co. 4-5).

Infine, si prevede che le eventuali risorse residue a valere sullo stanziamento complessivo all'esito degli atti transattivi sono utilizzate per l'estinzione dei mutui contratti dalle Comunità montane, non assistiti dal rimborso da parte della competente Amministrazione Centrale.

A.P. Governance del Sistema delle Autonomie Locali

dott.ssa Iolanda Di Terlizzi

Il Dirigente della Sezione  
avv. Cristiana Corbo

Il Segretario Generale della Presidenza  
dott. Roberto Venneri

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Enti Locali

Via Celso Ulpiani, n. 10 - 70125 Bari Tel: 080.540.3386

mail: [i.diterlizzi@regione.puglia.it](mailto:i.diterlizzi@regione.puglia.it) pec: [entilocali@pec.rupar.puglia.it](mailto:entilocali@pec.rupar.puglia.it)





REGIONE  
PUGLIA

ASSESSORATO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -  
URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO, PAESAGGIO,  
POLITICHE ABITATIVE

L'ASSESSORE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA PROPOSTA DI INSERIMENTO NORME

NEL DISEGNO DI LEGGE DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO

ART. 1h

La disposizione di cui si prevede l'inserimento ha la finalità di meglio precisare gli ambiti di intervento cui destinare le risorse stanziate sul capitolo di spesa 571040, istituito con L.R. 31 dicembre 2007, n. 41 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e Bilancio pluriennale 2008-2010" e denominato "Spese per la formazione e il funzionamento dell'Osservatorio urbanistico, il Catasto urbanistico e l'Archivio storico degli strumenti urbanistici", collegato al capitolo di entrata 3061110.

Risulta ad oggi prioritario, infatti, al fine di rinnovare il governo del territorio, accanto alla formazione del catasto informatizzato e dell'archivio storico degli strumenti urbanistici, procedere all'elaborazione di studi e atti di indirizzo per le Amministrazioni locali e relativa diffusione dei risultati. In tale contesto di ampliamento degli strumenti di conoscenza destinato *in primis* alle Amministrazioni comunali, rientra inoltre la redazione della banca dati dell'abusivismo (prevista dalla L.R. n. 15/2012). Si propone pertanto di rinominare come segue il capitolo 571040: "Spese per la redazione e diffusione di studi e atti di indirizzo, per la formazione del catasto urbanistico e della banca dati dell'abusivismo".

L'ASSESSORE  
Arch. Anna Maria Curcuruto





**REGIONE PUGLIA**

**Assessorato Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione,  
Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste**

L'Assessore

**Disegno di Legge Regionale  
Assestamento e variazione al Bilancio di previsione 2016**

*Art. 15*


**Oggetto: Modificazioni alla legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1**


**RELAZIONE**

Nell'ambito dello stanziamento appostato sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio di cui dell'articolo 49 Consiglio Regionale della Puglia 18 del d.lgs. 118/2011, si ritiene prudentiale accantonare ulteriori euro 8 milioni e 500 mila. Lo stanziamento è finalizzato a dare corretta esecuzione alla organica riforma della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di Bonifica) in corso di ultimazione e a non compromettere ulteriormente, per l'anno 2016, le corrette funzionalità dei consorzi commissariati

L'Assessore

*Leonardo di Girola*





## Regione Puglia

**"Modifica all'art.5 comma 4. l.r. 25 maggio 2012, n.13 e ss.mm.ii. - Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province".**

Art.XXX 16

**(Modifica all'art.5 comma 4. l.r. 25 maggio 2012, n.13 e ss.mm.ii. - Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province)**

Al comma 4. dell'art.5 (Accreditamento, attestati di abilitazione e tesserini di riconoscimento) della l.r. n.13/2012 e ss.mm.ii. dopo il primo periodo le seguenti parole "Il tesserino personale deve essere rinnovato ogni tre anni, a cura della Provincia" sono soppresse.

**Relazione accompagnatoria alla "Modifica dell'art.5 comma 4. l.r. 25 maggio 2012, n.13 e ss.mm.ii. - Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province"**

La presente proposta di modifica all'art.5 comma 4. della legge regionale 25 maggio 2012, n.13 "Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province" e ss..mm.ii." è finalizzata a sollevare gli interessati di un ulteriore adempimento burocratico. Tanto anche in coerenza con quanto previsto dal DM –MIBACT- UDCM Rep. Decreti 11/12/2015 n.565 "Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione", che non contempla la necessità di rinnovo del tesserino.

Il presente articolo di legge non comporta oneri a carico del Bilancio regionale e, **NON** rientra nella fattispecie di cui all'art.34 della legge regionale 16 novembre 2001, n.28.

Assessore Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali

Avv. Loredana Capone



## CAPO I

### Assestamento del bilancio di previsione 2016 - 2018 e norme in materia contabile

#### Art. 1

##### Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 approvato con legge regionale 15 febbraio 2016, n. 2 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015 approvato con legge regionale \_\_\_\_\_ 2016, n. \_\_ (Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2015). Le differenze tra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 sono rappresentate negli allegati 1 (entrata) e 2 (spesa) alla presente legge.

#### Art. 2

##### Risultato di amministrazione dell'esercizio precedente

1. Il risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2015 già iscritto in via presuntiva per euro 1.189.238.135,63 nella parte entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2016 approvato con legge regionale 15 febbraio 2016, n. 2 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018), è rideterminato in euro 1.856.254.718,13 a seguito della approvazione del rendiconto 2015 approvato con legge regionale \_\_\_\_\_ 2016, n. \_\_ (Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2015).

#### Art. 3

##### Stato di previsione delle entrate

1. Nello stato di previsione delle entrate per gli esercizi finanziari 2016 - 2018 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato 3.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2016 risulta aumentato di euro 193.473.114,40, quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro 5.846.338.806,25 quanto alla previsione di cassa, per l'esercizio finanziario 2017 risulta aumentato di euro 95.243.721,00 in termini di competenza e per l'esercizio finanziario 2018 risulta aumentato di euro 100.177.612,11 in termini di competenza.

#### Art. 4

##### Stato di previsione delle spese

1. Nello stato di previsione delle spese per gli esercizi finanziari 2016 - 2018 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato 4.



3. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2016 risulta aumentato di euro 193.473.114,40, quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro 5.846.338.806,25 quanto alla previsione di cassa, per l'esercizio finanziario 2017 risulta aumentato di euro 95.243.721,00 in termini di competenza e per l'esercizio finanziario 2018 risulta aumentato di euro 100.177.612,11 in termini di competenza.

2.

**Art. 5  
Fondo di cassa**

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2016 è determinato in euro 1.322.780.386,60 in conformità di quanto disposto con l'articolo 9 della legge regionale \_\_\_\_\_ 2016, n. \_\_\_\_ (Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2015).

**Art. 6  
Allegati**

1. Sono approvati i seguenti allegati:

- ✓ allegato 1 – Assestamento al bilancio di previsione – Entrate
- ✓ allegato 2 – Assestamento al bilancio di previsione – Spese
- ✓ allegato 3 – Variazioni al bilancio pluriennale Entrate per titolo e tipologia
- ✓ allegato 4 – Variazioni al bilancio pluriennale Spese per missioni, programma e titolo
- ✓ allegato 5 – Variazioni al bilancio pluriennale Entrate per titolo
- ✓ allegato 6 – Variazioni al bilancio pluriennale Spese per titolo
- ✓ allegato 7 – Quadro generale riassuntivo
- ✓ allegato 8 – Verifica di congruità dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- ✓ allegato 9 – Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
- ✓ allegato 10 – Equilibri di bilancio
- ✓ allegato 11 – Nota integrativa all'assestamento e variazione al bilancio di previsione 2016-2018.

**Art. 7  
Modificazioni alla legge regionale 15 febbraio 2016, n. 2.**

1. Alla legge regionale 15 febbraio 2016, n. 2 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018) sono apportate le seguenti rettifiche:

- a. nell'allegato "Entrate" alla voce "Utilizzo avанzo di Amministrazione" l'importo del risultato di amministrazione presunto iscritto in entrata è diminuito di euro 170.627.389,67 pari al disavanzo tecnico relativo all'anno 2016 risultante a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuato con deliberazioni della Giunta regionale 6 agosto 2015, n. 1586 e 8 ottobre 2015, n. 1739 con



conseguente riduzione del totale generale delle entrate. Ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) il bilancio di competenza è approvato in disavanzo in misura pari al disavanzo tecnico medesimo;

- b. nell'allegato "Entrate" alla voce "Utilizzo avanzo di Amministrazione" relativo alle previsioni per l'anno 2016 viene detratto l'importo di euro 506.337.113,01 con corrispondente iscrizione alla nuova voce "Utilizzo fondo anticipazione di liquidità". Per gli anni 2017 e 2018 alla voce "Utilizzo fondo anticipazione di liquidità" è iscritto rispettivamente lo stanziamento di euro 490.867.978,81 e di euro 475.057.528,06. Nell'allegato "Spesa", per gli anni 2017 e 2018, alla voce "Fondo Anticipazioni di liquidità" è iscritto lo stanziamento rispettivamente di euro 475.057.528,06 e di euro 458.897.099,92 e alla voce "Fondo Anticipazioni di liquidità - Utilizzo anno precedente" lo stanziamento rispettivamente di euro 15.810.450,75 e di euro 16.160.428,14;
- c. all'articolo 13, comma 1, le lettere b), c), d) ed e) sono soppresse. I totali generali e parziali dello stato di previsione dell'entrata e della spesa sono conseguentemente rideterminati in riduzione per euro 101.110.209,92.

## **CAPO II** **Disposizioni varie di carattere finanziario**

### **Art. 8**

#### **Disposizioni in materia di personale delle Province trasferito alla Regione Puglia e di promozione del merito e delle politiche di valorizzazione del personale regionale apicale nell'ambito del comparto non dirigenziale**

1. Il personale trasferito alla Regione Puglia in applicazione della legge regionale del 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia) e della legge regionale 27 maggio 2016, n. 9 (Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n.31 - Riforma del sistema di governo regionale e territoriale), costituisce contingente effettivo regionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La Giunta regionale con proprio provvedimento, nell'ambito del processo di razionalizzazione della propria organizzazione, adegua la dotazione organica della Regione tenendo conto della ricognizione del fabbisogno di personale afferente alle preesistenti funzioni della Regione e provvede all'istituzione di posti di lavoro a tempo parziale in relazione alla presenza di tale tipologia di rapporto d'impiego nelle categorie B, C e D del personale trasferito ai sensi delle predette leggi regionali. La rideterminazione della dotazione organica è approvata dalla Giunta regionale entro



180 giorni dal totale compimento del processo di trasferimento del personale di cui al presente comma.

2. Dalla data di trasferimento del personale di cui al precedente comma 1, l'ammontare delle risorse corrispondenti a quelle erogate dalle Province nell'anno 2014 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nonché per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, di cui ai Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, incrementa le risorse della Regione già destinate alle medesime finalità. Tali risorse vanno a costituire specifici fondi distinti per singola Provincia, destinati esclusivamente al personale trasferito. Il rapporto di lavoro del personale trasferito prosegue senza soluzione di continuità con la Regione Puglia che applica, dalla data di effettivo subentro, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati vigenti presso l'amministrazione di provenienza al momento del trasferimento fino alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo successivo al contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge che, pertanto, si applicherà anche al personale trasferito di cui al comma 1. I fondi per il trattamento accessorio, per ciascuna delle amministrazioni di provenienza, sono ridotti in misura pari all'incremento del fondo regionale di cui al presente comma.
3. Rimane confermato al finanziamento delle politiche di valorizzazione del personale regionale apicale del comparto non dirigenziale conseguenti alla soppressione dei posti nella dotazione organica anche dirigenziale per effetto del processo riorganizzativo di cui all'articolo 28 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 – 2004) e del connesso contenimento dei costi dotazionali della struttura regionale ed alle misure di razionalizzazione organizzativa disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 febbraio 2008, n. 161 (Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia) e decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 (Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione) l'importo di euro 7,5 milioni stanziato a decorrere dall'anno 2006 nell'ambito del capitolo di spesa 3023. Le risorse di cui al precedente periodo afferiscono alla parte stabile del fondo per la contrattazione decentrata integrativa del comparto non dirigenziale. Nel rispetto delle relazioni sindacali, si procede, al fine della valorizzazione del merito e della professionalità del relativo personale, alla revisione dei criteri di utilizzo del fondo destinato alle politiche di valorizzazione del personale apicale del comparto non dirigenziale.

#### **Art. 9**

#### **Estinzione anticipata parziale del mutuo contratto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel 2015**

1. L'importo di euro 2.646.215,99 risultante dalla definizione delle operazioni di



riacquisto dei titoli obbligazionari regionali e di chiusura del connesso derivato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89 è utilizzato per l'estinzione anticipata parziale non onerosa del mutuo di euro 397.676.776,00 contratto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 11 dicembre 2015. Alle medesime finalità, a seguito della totale eliminazione della clausola di opzione digitale prevista nel contratto derivato di Amortising Interest Rate Swap con Sinking Fund sottoscritto dalla Regione Puglia, è destinato l'accantonamento di euro 5 milioni costituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012).

2. Per le finalità di cui al comma 1 nell'ambito della missione 50, programma 2, titolo 4, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 7.646.215,99.

#### **Art. 10**

#### **Disposizioni in materia di servizi di connettività e sicurezza informatica**

1. Al fine di garantire la gestione del supporto alla connettività ed alla sicurezza informatica delle strutture regionali attraverso apposito servizio specialistico, nell'ambito della missione 1, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila per l'esercizio finanziario 2016 e di euro 500 mila, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018.

#### **Art. 11**

#### **Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e regionale**

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1, è garantito il mantenimento dei servizi pubblici, sia regionali che locali, automobilistici, tranviari, filoviari, lacuali, ferroviari, marittimi e elicotteristici, nell'alveo dei vigenti contratti di servizio, mediante l'erogazione delle risorse allocate sui capitoli di spesa n. 552100, 552130, 552125, 552115 e 552120 del bilancio finanziario gestionale dell'anno 2016 approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2016, n. 159 per un importo complessivo di euro 24.141.195,65.

#### **Art. 12**

#### **Disposizioni in materia di assegno di cura**

1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, disciplina il nuovo assegno di cura regionale per la non autosufficienza, inclusi i pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica e patologie assimilabili per quadro clinico e fabbisogno assistenziale, in attuazione degli indirizzi per l'utilizzo del Fondo Nazionale non Autosufficienza.



2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce anche la copertura finanziaria annualmente dedicata all'assegno di cura per i gravissimi non autosufficienti, a valere sulle risorse del Fondo Nazionale non Autosufficienza di cui alla missione 12, programma 3, titolo 1, macroaggregato 4 (capitolo di spesa n. 785060) e sul Fondo Regionale non Autosufficienza di cui alla missione 12, programma 3, titolo 1, macroaggregato 4 (capitolo di spesa n. 785000), e comunque nei limiti dei relativi stanziamenti annuali.
3. E' abrogato l'articolo 20 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia).

**Art. 13**  
**Disposizioni in materia delle soppresse Comunità Montane.**

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2012, n. 36 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008 n. 36), la Regione Puglia, nelle more della dichiarazione di estinzione di ciascuna Comunità Montana, dietro documentata richiesta da parte del Commissario Liquidatore unico, eroga alle Comunità Montane in difficoltà finanziaria le somme occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dai debiti contratti dalle stesse e riconosciuti certi, liquidi ed esigibili dal Commissario Liquidatore unico con appositi decreti commissariali ivi compresi i debiti relativi all'estinzione dei mutui contratti dalle Comunità montane, non assistiti dal rimborso da parte della competente Amministrazione Centrale.
2. Ai fini della estinzione dei debiti di fornitura, ivi comprese le prestazioni professionali, il Commissario Liquidatore unico delle Comunità Montane è autorizzato a definire accordi transattivi con i creditori delle Comunità medesime nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a. ammissibilità a transazione solo per i crediti per i quali sia stata preventivamente verificata la regolarità amministrativa e contabile;
  - b. rinuncia totale di qualsiasi tipo di interessi, ivi compresi gli eventuali interessi di mora e/o interessi legali maturati e maturandi, nonché ad ogni eventuale onere o spesa accessoria;
  - c. rinuncia ad eventuali procedimenti giurisdizionali in itinere, ivi comprese le spese legali ed accessorie, nonché la rinuncia a dare impulso a qualsivoglia procedura legale in relazione ai crediti oggetto dell'accordo;
  - d. riconoscimento di uno sconto sul valore facciale del credito nella misura non inferiore al 20% del valore di fattura oggetto della transazione.

Gli accordi transattivi dovranno essere perfezionati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale. In esito al perfezionamento degli atti transattivi di cui al presente comma, le eventuali risorse residue a valere sullo stanziamento complessivo sono utilizzate per l'estinzione dei mutui contratti dalle Comunità montane, non assistiti nel rimborso da parte della competente amministrazione centrale.



3. Il Commissario Liquidatore unico delle Comunità Montane, nell'ambito delle attività di liquidazione delle soppresse Comunità, provvede all'assunzione degli atti di gestione a valere sulle suddette risorse e ottempera al pagamento delle somme a favore dei creditori degli Enti montani.
4. Per le finalità di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, nell'ambito della missione 18, programma 1, titolo 1, è assegnata per l'esercizio finanziario 2016 una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione.
5. Nelle more della dichiarazione di estinzione di ciascuna Comunità Montana, la Sezione regionale competente in materia di contenzioso amministrativo, in relazione alle competenze attribuite con legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 (Istituzione in ogni Provincia dell' Ufficio regionale del Contenzioso), avvia il recupero dei crediti delle Comunità Montane accertati dal Commissario Liquidatore unico anche avvalendosi delle procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
6. Per le finalità di cui al precedente comma 5, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario Liquidatore unico trasmette alla Sezione regionale competente in materia di contenzioso amministrativo l'inventario dei crediti accertati e la relativa documentazione probatoria.

**Art. 14**  
**(Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 41)**

1. Al fine di consentire l'elaborazione di studi, atti di indirizzo e strumenti di conoscenza in materia di governo del territorio in favore delle Amministrazioni locali e assicurare la diffusione dei relativi risultati, il capitolo di spesa 571040 (missione 8, programma 1, titolo 1), istituito con legge regionale 31 dicembre 2007, n. 41 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e Bilancio pluriennale 2008-2010) è così ridenominato "Spese per la redazione e diffusione di studi e atti di indirizzo, per la formazione del catasto urbanistico e della banca dati dell'abusivismo".

**Art. 15**  
**(Modificazioni alla legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1)**

1. All'articolo 19 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016) le parole "euro 8 milioni e 500 mila" sono sostituite dalle parole "17 milioni".

**Art. 16**  
**(Modificazioni alla legge regionale 25 maggio 2012, n. 13)**

1. All'articolo 5, comma 4, della legge regionale 25 maggio 2012, n. 13 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province) le parole "Il tesserino personale deve essere rinnovato ogni tre anni, a cura della Provincia" sono soppresse.





**COPERTURE FINANZIARIE SUL DISEGNO DI LEGGE “ASSESTAMENTO  
E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO  
FINANZIARIO 2016 E PLURIENNALE 2016-2018 DELLA REGIONE  
PUGLIA”**

\*\*\*\*\*

Le coperture finanziarie relative alle disposizioni per l’assestamento del bilancio di previsione 2016, composto di 16 articoli, sono le seguenti:

**CAPO I “Assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2016 e norme in materia contabile”**

Gli articoli del capo I (1-7) non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto hanno carattere descrittivo, riepilogativo ed ordinamentale.

**CAPO II “Disposizioni varie di carattere finanziario”**

L’articolo 8 ai commi 1 e 2 detta norme in materia di personale delle province trasferito alla regione. Le relative previsioni hanno carattere ordinamentale e non comportano maggiori oneri né minori entrate per il bilancio regionale. Il comma 3 non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio confermando la finalizzazione alle politiche di valorizzazione del personale regionale apicale del comparto non dirigenziale di stanziamenti consolidati nel bilancio regionale.

L’articolo 9 destina alla estinzione anticipata parziale del mutuo contratto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’anno 2015 per complessivi 7.646.215,99 euro le somme risultanti a seguito del completamento delle operazioni di riacquisto del Prestito obbligazionario regionale e di connessa chiusura del derivato e dall’accantonamento iscritto in bilancio a garanzia del rischio di attivazione della cd. opzione digitale sul derivato, opzione eliminata totalmente in occasione della chiusura parziale del predetto derivato. La copertura finanziaria è assicurata nell’ambito della variazione complessiva di cui alla tabella della variazione al bilancio allegata al disegno di legge dell’assestamento.

L’articolo 10 detta norme in materia di gestione del supporto alla connettività ed alla sicurezza informatica delle strutture regionali con un onere di 300 mila euro per l’anno 2016 e di euro 500 mila a decorrere dall’anno 2017. La copertura finanziaria è assicurata nell’ambito della variazione complessiva di cui alla tabella della variazione al bilancio allegata al disegno di legge dell’assestamento.

L’articolo 11 detta norme in materia di trasporto pubblico locale e regionale. Gli interventi ivi indicati fanno riferimento a risorse già previste nel bilancio di previsione dell’anno 2016 e non determinano nuovi o maggiori oneri.





L'articolo 12 detta disposizioni in materia di assegno di cura. Gli interventi ivi indicati fanno riferimento a risorse già previste nel bilancio di previsione dell'anno 2016 e non determinano nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 13 detta disposizioni in materia di comunità montane prevedendo (commi da 1 a 4) l'erogazione a favore delle sopprimende comunità montane delle risorse finanziarie necessarie per far fronte a debiti certi, liquidi ed esigibili nel caso in cui le condizioni finanziarie dell'ente non permettano di soddisfare i creditori. La copertura finanziaria degli oneri previsti in 1 milione di euro è assicurata nell'ambito della variazione complessiva di cui alla tabella della variazione al bilancio allegata al disegno di legge dell'assestamento. I commi 5 e 6 pongono in capo ad una struttura regionale gli adempimenti in materia di recupero dei crediti delle comunità montane. Tali disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 14 reca modifiche alla legge regionale n. 41/2007 ridefinendo la declaratoria di un capitolo di spesa. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 15 modifica l'articolo 19 della legge regionale n. 1/2016 prevedendo che nell'ambito dello stanziamento previsto sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio sono riservati euro 17 milioni anziché 8,5 al finanziamento di una organica legge di riforma della legge regionale n. 4/2012 in materia di bonifica ed irrigazione. Il fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio è aumentato con il disegno di legge di assestamento per complessivi 9,2 milioni come da tabella di variazione al bilancio allegata al disegno di legge dell'assestamento.

L'articolo 16 reca modifiche di carattere procedimentale alla legge regionale n. 13/2012 in materia di disciplina delle attività professionali turistiche. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il dirigente  
Sezione Bilancio e Ragioneria  
Ciro Giuseppe IMPERIO

